



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 21 aprile 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Civita d'Antino (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019"*.

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 19 aprile 2021, n.15, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 8 febbraio 2021, prot. n. 618, e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Civita d'Antino (AQ) - 1024 abitanti.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore, considerando, peraltro, che con la raccomandazione n. 424 del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 7 novembre 2018 si è inteso adottare gli indirizzi dell'*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e pianificazione delle politiche (dup/peg) -, ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la

gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'art. 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento, onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 54/2020/PRSE, relativa alle annualità 2016 e 2017, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 260/2020/PRSE, relativa all'annualità 2018. Le stesse risultano regolarmente pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

2. Ciò premesso, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.1 Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione del 31 luglio 2020, n. 4, dunque, in ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore, anche tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

3. In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 162 del Tuel, l'art. 1, cc. 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018 ... i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del c. 821 del medesimo art. 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione dell'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il d.m. 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo. Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti

di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il *Risultato di competenza* (W1) e l'*Equilibrio di bilancio* (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'*Equilibrio complessivo* (W3) svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un *Risultato di competenza* (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al c. 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'*Equilibrio di bilancio* (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri nel 2019, così come individuati dal d.m. 1° agosto 2019, è di seguito illustrata.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
	euro	euro	euro
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	79.395,28	0,00	79.395,28
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2+Z2)	79.395,28	0,00	79.395,28
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	59.453,81	0,00	59.453,81
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	19.941,47	0,00	19.941,47

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Si osserva, per quanto concerne la voce "*Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto*", della parte corrente, un'incongruenza tra l'importo riportato su Bdap (euro 59.453,81) e l'importo indicato nella tabella allegata al rendiconto e nella tabella nel parere del revisore (euro 15.038,55). In sede istruttoria, il Responsabile del Servizio finanziario ha comunicato che il dato corretto è quello indicato su BDAP.

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta, per la parte corrente, un risultato di competenza dell'esercizio positivo (O1: euro 79.395,28). L'equilibrio di bilancio (O2) presenta lo stesso importo in quanto non risultano risorse accantonate e vincolate. A seguito delle variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (euro 59.453,81), l'equilibrio complessivo (O3) si riduce a euro 19.941,47. Per la parte in conto capitale i tre indicatori sono pari a zero. L'Ente, pertanto, chiude il rendiconto 2019 in equilibrio. Nello specifico, W1 *Risultato di competenza* e W2 *Equilibrio di bilancio* sono pari a euro 79.395,28; W3 *Equilibrio complessivo* è pari a euro 19.941,47.

L'Organo di revisione ha attestato nel questionario che il responsabile finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio.

4. L'annualità in esame presenta un risultato di amministrazione positivo, pari a euro 151.675,22 che, dopo gli accantonamenti e i vincoli, questi ultimi pari a zero, si riduce in un disavanzo (*"Parte disponibile"*) di euro 221.702. L'Ente, dunque, continua a registrare, come nelle precedenti annualità, disavanzi sostanziali di amministrazione. Tuttavia, dal confronto con il risultato dell'anno precedente, si evince che la quota annua del ripiano trentennale relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui è stata regolarmente recuperata.

	2019
	euro
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	151.675,22
Totale parte accantonata	373.377,27
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	120.381,42
<i>Fondo anticipazione di liquidità (FAL)</i>	189.352,46
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	13.714,05
<i>Fondo contenzioso</i>	13.000,00
<i>Altri accantonamenti (F. per passività potenziali euro 35.767,31 e F. indennità di fine mandato euro 1.623,03)</i>	36.929,34
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte disponibile	-221.702,05

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, parere revisore, questionario

Dalla tabella sopra riportata a fine esercizio 2019 risulta che il Comune ha accantonato a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) un importo pari a euro 120.381,42, calcolato, così come nel 2018, con il metodo ordinario e che rappresenta il 28,85 per cento rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 417.207,71).

Risultano, inoltre, accantonamenti a Fondo anticipazione di liquidità (FAL), per euro 189.352,46, a Fondo perdite società partecipate per euro 13.714,05, a Fondo contenzioso per euro 13.000,00 (al riguardo, risulta regolarmente trasmesso, tramite il sistema Con.Te, il questionario sugli oneri da contenzioso 2019) e Altri accantonamenti per euro 36.929,34

L'Organo di revisione, nella documentazione agli atti, ha attestato la congruità dei fondi accantonati e ha precisato che il Fondo indennità di fine mandato non è stato costituito *"per decisione dell'Ente"*. Tuttavia, in sede istruttoria, è stato precisato che il Fondo in argomento *"esiste e viene movimentato di anno in anno in funzione delle somme già presenti in bilancio"*; l'importo pari ad euro 1.623,03 è presente nella voce *"Altri accantonamenti"*. Al riguardo, si invita l'Organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella compilazione degli atti di competenza.

Questa Sezione, così come evidenziato nelle precedenti deliberazioni, sottolinea come

l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di continuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

5. L'esercizio considerato presenta un fondo cassa positivo e non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Gestione della liquidità	2019 euro
Fondo cassa al 1° gennaio	546.485,85
Riscossioni	1.342.915,75
Pagamenti	1.522.101,00
Saldo di cassa al 31 dicembre	367.300,60
Fondo cassa vincolato	43.889,40

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, parere revisore, questionario

L'Organo di revisione, nel questionario, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata. Tale situazione era già stata segnalata in occasione dell'esame del rendiconto 2018. In quella sede, in fase istruttoria, l'Ente aveva poi comunicato l'importo. Anche per il 2019, l'importo della cassa vincolata, indicato in tabella, è stato comunicato in sede istruttoria.

Per quanto sopra, questa Sezione torna a sottolineare l'importanza della quantificazione della quota in argomento al fine di garantire in ogni momento il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

6. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 con atto di Giunta comunale munito del parere dell'Organo di revisione.

RESIDUI	ATTIVI euro	PASSIVI euro
RESIDUI INIZIALI	1.491.737,73	1.965.561,52
RISCOSSIONI/PAGAMENTI C/R	303.701,30	421.853,83
RIACCERTAMENTO RESIDUI	132.021,73	112.080,26
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.056.014,70	1.431.627,43
RESIDUI DI COMPETENZA	1.748.644,37	1.579.462,57
TOTALE RESIDUI	2.804.659,07	3.011.090,00
% RISCOSSIONE /PAGAMENTI RESIDUI	20,36	21,46
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	62,72	58,94

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Dai dati indicati in tabella, emerge che residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 sono pari a euro 1.491.737,73, con una percentuale di smaltimento del 20,36. Si rileva, inoltre, un importo elevato dei residui attivi prodotti dalla competenza, imputabili per la maggior parte al titolo 4 Entrate in conto capitale (euro 1.326.875,20), che determinano residui finali per euro

2.804.659,07. Anche l'importo dei residui passivi degli esercizi precedenti, determinato anche da una bassa percentuale di pagamento (21,46), risulta essere consistente (euro 1.431.627,43) e sommato ai residui della competenza genera residui finali pari a euro 3.011.090,00, imputabili per euro 2.452.034,97 al Titolo 2 della spesa.

Alla luce del quadro sopra rappresentato, questa Sezione si riserva di verificare, anche nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, continua a registrare, infatti, un valore elevato: 151 (*Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione*). L'Organo di revisione ha attestato l'adozione di *“misure organizzative, da parte dell'Ente, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti”* e ciò si evidenzia nel miglioramento dell'indice rispetto al 2018 (196), con risultati, però, ancora insufficienti.

Questa Sezione, dunque, auspica l'implementazione delle misure poste in essere al fine di abbassare ulteriormente il valore dell'indice e ricondurre nei termini le procedure di pagamento.

8. La percentuale di indebitamento per il 2019 è pari a 3,73. A fine anno risulta un debito pari a euro 454.361,70.

9. L'Organo di revisione nel proprio parere ha attestato che la spesa del personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di legge.

10. Per l'annualità in esame, l'Ente ha comunicato di non aver sostenuto spese di rappresentanza, come si evince dal prospetto trasmesso.

11. Si rileva, dai dati presenti sul sistema BDAP e confermati dal responsabile finanziario, la sussistenza di criticità relative ai parametri P5 *“Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio”*, che registra un valore percentuale pari a 2,35, maggiore rispetto alla soglia pari a 1,2, e P8 *“Capacità di riscossione totale”*, con un valore percentuale pari a 31,28, minore rispetto alla soglia pari a 47, per i quali la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di una verifica puntuale al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio.

12. Con deliberazione consiliare 30 dicembre 2020, n. 22, l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019.

Dalla scheda tecnica, i cui dati sono stati confermati in sede istruttoria, si evincono le seguenti

partecipazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Esito ricognizione
SEGEN HOLDING Srl	DIRETTA	Attività di natura finanziaria: gestione delle partecipazioni nelle società, coordinamento tecnico e finanziario. È prevista la possibilità di gestire direttamente servizi pubblici locali	3,70	Piano di razionalizzazione 2017
C.A.M. S.p.A.	DIRETTA	Gestione del servizio idrico integrato	1,32	mantenimento
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI E AMBIENTALI VALLE ROVETO	DIRETTA	Gestione patrimonio Silvo-Pastorale	15,87	Liquidazione
SEGEN Spa (società tramite: "Segen Holding Srl")	INDIRETTA	Gestione dei servizi pubblici	Società tramite: 53,16; Ente: 2,70	mantenimento
AST Azienda per lo Sviluppo del Territorio S.r.l (società tramite "Segen Holding Srl")	INDIRETTA	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni	Società tramite: 80,00; Ente: 2,96	Piano di razionalizzazione 2017
ACIAM s.p.a (società tramite: "Segen Spa")	INDIRETTA	Gestione dei servizi pubblici (impiantistica pubblica)	Società tramite: 0,02; Ente: 0,000741	mantenimento
GAL Marsica S.C.A.rl (società tramite: "Segen Spa")	INDIRETTA	Gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei	Società tramite: 5,18; Ente: 0,1911852	non soggetta a razionalizzazione ex art. 1, c. 724, della l. n. 145 del 2018
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI E AMBIENTALI VALLE ROVETO (società tramite: "Segen Spa")	DIRETTA	Gestione patrimonio Silvo-Pastorale	Società tramite: 2,38; Ente: 0,09877	Liquidazione

Si legge, inoltre, che per la SEGEN Holding Srl e la AST Srl, dalla ricognizione straordinaria è scaturito un piano di razionalizzazione. Nel corso del 2019, le società hanno ottenuto *"un fatturato ancora molto lontano dai livelli previsti dalle disposizioni legislative. Si dovrà monitorare il fatturato relativo all'anno 2020 per arrivare alla scadenza fissata nel piano (entro il 31.12.2021) a riscontrare il raggiungimento o meno dell'azione programmata nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C.C. n. 44/2017. Se il predetto obiettivo non sarà raggiunto le società saranno definite secondo le indicazioni del legislatore (cessazione, aggregazione)"*.

Per quanto riguarda la società GAL Terre Aquilane Scarl, a seguito alla modifica normativa prevista dall'art. 1, c. 724 della legge n. 145 del 2018, l'Ente ha valutato che sia venuta meno la necessità di adottare il piano di razionalizzazione e ha ritenuto di conseguenza di mantenere le partecipazioni in tale società in relazione anche all'attuazione dei progetti, *in primis* quello con finanziamento comunitario previsto dal piano di sviluppo rurale Abruzzo 2014/2020 - Fondi LEADER per 3 milioni e 600mila euro.

Per il Consorzio gestione risorse forestali e ambientali Valle Roveto Srl, per il quale era emersa la necessità di prevedere un nuovo piano di razionalizzazione, si prende atto di quanto comunicato dall'Ente, in particolare che, alla data del 31 dicembre 2019, non sono state

intraprese azioni per la liquidazione della Società, anche se risulta convocata una nuova assemblea dei soci. In sede istruttoria, è stato comunicato che non ci sono informazioni aggiornate al riguardo.

L'Organo di revisione, nel proprio parere, ha dato atto che la società CAM Spa ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2018 e nei due esercizi precedenti, a fronte delle quali, come indicato in sede di analisi del risultato di amministrazione, l'Ente ha proceduto ad accantonare apposito fondo. Il Consorzio è attualmente sottoposto alla procedura di concordato preventivo, giusto provvedimento emesso dal Tribunale di Avezzano nel 2020.

Nel questionario emerge che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate e che nella relazione sulla gestione non vengono fornite informazioni sugli organismi partecipati.

Questa Sezione sottolinea l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le società partecipate in modo tale da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a garantire una congrua quantificazione dei fondi, il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, in particolare a migliorare i tempi di pagamento dei fornitori, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a raggiungere la certezza dei rapporti finanziari con le società partecipate;
- al rispetto dell'art. 29 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 25, c. 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, non risultando la pubblicazione del rendiconto sul sito istituzionale.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Civita d'Antino (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come

sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA